

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& Associati

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

N. 23443 di Repertorio	N. 13806 di Raccolta
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA 15 novembre 2016	
L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 17,30	
In Milano (MI), Via Metastasio n. 5,	
avanti a me MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:	
- CLAUDIO BORDIGNON, nato a Fiorano al Serio (BG) il giorno 6 luglio 1950, domiciliato per la carica presso la sede sociale. Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di intervenire quale presidente del consiglio di amministrazione della società:	
"Molecular Medicine S.p.A."	
o in forma abbreviata "MolMed S.p.A.", con sede in Milano (MI), via Olgettina n. 58, capitale sociale euro 19.841.682,30, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 11887610159, Repertorio Economico Amministrativo n. 1506630, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A.,	
e mi richiede di redigere il verbale della riunione del consiglio di amministrazione della predetta società.	
Assume la presidenza del consiglio, ai sensi di statuto, lo stesso comparente, il quale dichiara:	
- che il presente consiglio è stato indetto per oggi, in questo luogo, alle ore 17,30, giusta avviso di convocazione diramato a tutti gli aventi diritto mediante messaggi di posta elettronica inviati in data 10 novembre 2016;	
- che del consiglio di amministrazione, oltre allo stesso comparente, sono intervenuti per teleconferenza tutti i consiglieri: Riccardo Palmisano (amministratore delegato), Alberto Luigi Carletti, Laura Iris Ferro, Sabina Grossi, Carlo Incerti, Mario Masciocchi, Alfredo Messina, Elizabeth Robinson, Raffaella Ruggiero e Pierre Michel Didier Trono;	
- che del collegio sindacale sono intervenuti per teleconferenza tutti i sindaci effettivi: Riccardo Perotta (presidente), Flavia Daunia Minutillo ed Enrico Scio;	
- che pertanto il consiglio è validamente costituito per discutere e deliberare sul seguente	
ORDINE DEL GIORNO	
"1. Approvazione del verbale della riunione precedente.	
2. Esercizio della delega conferita agli amministratori ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 secondo periodo cod. civ., mediante emissione, anche in più tranche, di massime n. 42.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, deliberata dall'assemblea dei soci in data 7 novembre	

2016. *Delibere inerenti e conseguenti.*"

* * * * *

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno e sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione la verbalizzazione della riunione del 7 novembre 2016, nella formulazione già prima d'ora condivisa con i consiglieri e sindaci.

Il Presidente mi chiede quindi di dare lettura della seguente proposta di deliberazione:

"Il consiglio di amministrazione della società Molecular Medicine S.p.A.,

DELIBERA

di approvare il verbale della riunione del consiglio di amministrazione tenutosi in data 7 novembre 2016 e di autorizzarne la trascrizione sul libro delle decisioni degli amministratori."

Il consiglio al termine della discussione approva all'unanimità.

* * * * *

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il presidente ricorda che l'assemblea straordinaria con deliberazione in data 7 novembre 2016 (verbale a mio rogito in data 9 novembre 2016 al n. 23432/13800 rep., iscritta nel registro delle imprese di Milano in data 15 novembre 2016) ha delegato al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, entro e non oltre il 31 ottobre 2018, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., mediante emissione, anche in più tranche, di complessive massime n. 42.000.000 azioni ordinarie, nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, da destinarsi esclusivamente e irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di Société Générale, secondo i termini e le condizioni stabiliti nell'accordo sottoscritto tra la Molecular Medicine S.p.A. e Société Générale in data 6 ottobre 2016.

Il presidente ricorda quindi brevemente i motivi per i quali appare opportuno dare immediata esecuzione integrale alla predetta delega. A tal fine, egli attesta inoltre che:

- in data 7 novembre 2016 la società di revisione EY S.p.A. ha rilasciato, ai sensi degli artt. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c. e 158 D.Lgs 58/1998, la propria attestazione sulla corrispondenza del prezzo di emissione delle azioni al valore di mercato, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", e ciò, pur in mancanza di un prezzo puntuale già stabilito, avvalendosi del criterio oggettivo previsto nella proposta di delega per la futura determinazione del prezzo di sottoscrizione in occasione di ogni emissione, approvata dall'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016;
- l'aumento di capitale verrà eseguito in regime di esenzione

dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di ammissione a quotazione in quanto, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a) del regolamento Consob n. 11971/1999, le azioni emesse nell'ambito dell'aumento di capitale, unitamente alle azioni ordinarie emesse nei dodici mesi precedenti dall'esecuzione dello stesso, non potranno eccedere il 10 per cento delle azioni ordinarie già ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario;

- l'attuale capitale sociale sottoscritto è interamente versato e la società non si trova nelle situazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.

Il presidente, prima di aprire la discussione in merito agli argomenti all'ordine del giorno, chiede pertanto a me notaio di dare lettura della seguente proposta di deliberazione:

"Il consiglio di amministrazione della società Molecular Medicine S.p.A.,

- vista la delega ai sensi dell'art. 2443 c.c. deliberata dall'assemblea straordinaria in data 7 novembre;

- vista l'attestazione sulla corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato redatta in data 7 novembre 2016 dalla società di revisione EY S.p.A. ai sensi degli artt. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c. e 158 D.Lgs 58/1998;

DELIBERA

di aumentare a pagamento il capitale sociale, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.977.338,53

(unmilionenovecentosettantasettemilatrecentotrentotto virgola cinquantatré), oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 42.000.000 (quarantaduemilioni) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, e pertanto in misura inferiore al dieci per cento del capitale sociale preesistente e al dieci per cento del numero delle azioni preesistenti, alle seguenti condizioni:

- le azioni di nuova emissione vengono emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., in quanto da destinarsi esclusivamente e irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di Société Générale, secondo i termini e le condizioni stabiliti nell'accordo sottoscritto tra la Società e Société Générale in data 6 ottobre 2016, citato e descritto nella relazione degli amministratori presentata all'assemblea straordinaria tenutasi in data 7 novembre 2016;

- le azioni di nuova emissione dovranno essere integralmente liberate in denaro al momento della sottoscrizione al prezzo unitario pari al 95% (novantacinque per cento) del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (Volume Weighted Average Price ovvero "VWAP") delle azioni ordinarie della Società registrato nei tre giorni di mercato aperto successivi alla presentazione di ciascuna Richiesta di Sottoscrizione da parte della Società (il "Periodo di Pricing").

Nel caso in cui il prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del Periodo di Pricing sia inferiore al 97% (novantasette per cento) del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati nel Periodo di Pricing, la Società e/o Société Générale avranno la facoltà di posticipare il termine del Periodo di Pricing di un giorno di mercato aperto (c.d. "stop loss"). Qualora l'evento di stop loss si verifichi per tre volte consecutive, la relativa richiesta di sottoscrizione sarà cancellata;

- il prezzo unitario delle azioni di compendio non potrà comunque essere inferiore, ai sensi dell'art. 2346, comma 5, c.c., all'ammontare corrispondente alla c.d. parità contabile delle azioni di nuova emissione (pari a euro 1.977.338,53 diviso 42.000.000 ossia pari a circa euro 0,047079488) e sarà imputato, in occasione di ogni sottoscrizione, a capitale sociale per tale ammontare e a riserva sovrapprezzo per la restante parte;

- il termine finale di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439 c.c., viene stabilito alla data del 31 (trentuno) ottobre 2018 (duemiladiciotto);

- le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;

- l'aumento di capitale manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto e, per la parte sottoscritta, sin dal momento di ciascuna delle sottoscrizioni, salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;

- viene introdotto all'articolo 5 dello statuto sociale il seguente nuovo comma: "Il consiglio di amministrazione, in esecuzione della delega deliberata dall'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016, ha deliberato in data 15 novembre 2016 di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.977.338,53, oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 42.000.000 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, entro il termine finale del 31 ottobre 2018";

- al presidente e all'amministratore delegato, disgiuntamente tra loro, è conferito ogni più ampio potere affinché provvedano a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, anche d'intesa con la società di gestione del mercato, nonché ad effettuare, in dipendenza di ciascuna sottoscrizione, l'attestazione di cui all'art. 2444 c.c. e il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 c.c., e ad introdurre nelle deliberazioni assunte le eventuali modifiche od integrazioni, di carattere formale, che si rendessero necessarie ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese."

Il presidente apre quindi la discussione, durante la quale vengono analizzati e approfonditi diversi aspetti della pro-

posta di deliberazione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle modalità e competenze per le decisioni di effettuare le richieste di sottoscrizione, e con intervento puntuale di tutti i consiglieri intervenuti.

Al termine della riunione, in assenza di osservazioni o rilievi da parte del collegio sindacale, la proposta viene approvata all'unanimità.

* * * * *

Il comparente, infine, mi consegna il testo aggiornato dello statuto sociale nella redazione aggiornata alla modificazione sopra deliberata, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "B", ai fini del deposito ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18,10.

Io
notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva, dispensandomi dalla lettura degli allegati.

Scritto
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tre fogli ed occupa dieci pagine sin qui.

Firmato Claudio Bordignon

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO



Building a better working world

Allegato "A" all'atto
in data...15-11-2016
n. 23443/13806 rep.

MolMed S.p.A.

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI RELATIVE ALL'AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441 QUARTO COMMA, SECONDO PERIODO, DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 158, PRIMO COMMA, DEL D. LGS. 58/98

Per

MolMed



Building a better
working world

EY S.p.A.
Via Meravigli, 12
20123 Milano

Tel: +39 02 722121
Fax: +39 02 722122037
ey.com

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI RELATIVE ALL'AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441 QUARTO COMMA, SECONDO PERIODO, DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 158, PRIMO COMMA, DEL D. LGS. 58/98

Agli Azionisti della
MolMed S.p.A.

1. MOTIVO ED OGGETTO DELL'INCARICO

Ai sensi dell'art. 158, primo comma del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), abbiamo ricevuto da MolMed S.p.A. (nel seguito "MolMed" o "la Società") la comunicazione dell'avvenuta delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2016 di sottoporre all'Assemblea della Società la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la delega ad aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, accompagnata da apposita relazione degli Amministratori, che illustra e giustifica l'esclusione del diritto d'opzione indicando i criteri che gli Amministratori, in esercizio della delega, dovranno adottare per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni (la "Relazione degli Amministratori").

Tale proposta prevede il conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega per un aumento di capitale sociale in una o più volte, a pagamento ed in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, tramite emissione di un numero massimo di azioni ordinarie pari a 42.000.000 prive di valore nominale (le "Azioni"), e dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 7 novembre 2016 (l'"Aumento di Capitale").

L'Aumento di Capitale è destinato in via riservata a Société Générale ("SG") ed è finalizzato a consentire alla Società di reperire risorse da destinare al soddisfacimento delle periodiche esigenze di liquidità, nonché a contribuire all'implementazione dei piani aziendali, nell'orizzonte temporale contemplato dall'accordo stipulato con SG.



Building a better
working world

In considerazione delle caratteristiche dell'operazione concordata con SG e di seguito descritta, in sede di conferimento della delega, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di non fissare il prezzo di emissione delle azioni, ma di determinare i criteri cui il Consiglio di Amministrazione si dovrà successivamente attenere per determinare il prezzo di emissione delle azioni.

Nella nostra qualità di società di revisione, incaricata della revisione contabile del bilancio d'esercizio di MolMed, ci è stato richiesto dal Consiglio di Amministrazione della Società di esprimere, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile e dell'art. 158, primo comma del TUF, il nostro parere sulla corrispondenza del prezzo di emissione delle Azioni al valore di mercato delle azioni stesse, ovvero, nelle circostanze e come di seguito descritto sull'adeguatezza dei criteri proposti dagli Amministratori ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle Azioni, corrispondente al valore di mercato delle azioni stesse al momento di esecuzione dell'Aumento di Capitale.

2. NATURA E PORTATA DEL PRESENTE PARERE

Il presente parere, emesso ai sensi degli articoli 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile e 158, primo comma, del TUF, indica i criteri seguiti dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle Azioni e le eventuali difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate ed è costituito dalle nostre considerazioni sull'adeguatezza, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, nelle circostanze, di tali metodi.

Nell'esaminare i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori, non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società. Tale valutazione è stata svolta esclusivamente dagli Amministratori.

2



Building a better
working world

3. METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

3.1 Sintesi dell'operazione

In data 31 luglio 2016 è venuto a scadere il termine per l'esercizio dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservato a SG, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2014 in attuazione della delega conferita al medesimo consiglio dall'Assemblea Straordinaria dell'8 settembre 2014, nell'ambito dell'accordo c.d. "SEF - Standby Equity Facility" sottoscritto in data 31 luglio 2014 tra la Società e SG. Al fine di continuare a beneficiare della flessibilità e rapidità assicurate da tale strumento, il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 6 ottobre 2016 la sottoscrizione di un nuovo accordo c.d. "SEF - Standby Equity Facility" (l'"Accordo SEF") con SG a termini e condizioni sostanzialmente in linea con il precedente accordo.

L'esecuzione dell'Accordo SEF è subordinata all'approvazione dell'Aumento di Capitale da parte dei competenti organi sociali entro il 31 dicembre 2016.

Ai sensi dell'Accordo SEF, SG si è impegnata nei confronti di MolMed, per i 24 mesi successivi alla data di sottoscrizione dell'accordo, a sottoscrivere un aumento di capitale della Società, da effettuarsi in una o più tranches, per massime n. 42.000.000 azioni ordinarie (le "Azioni"), pari a circa il 9,97% delle azioni MolMed in circolazione alla data della sottoscrizione dell'Accordo SEF sulla base di richieste di sottoscrizione discrezionali formulate da MolMed a SG secondo i termini e le condizioni contenuti nell'Accordo SEF (le "Richieste di Sottoscrizione") e descritte nel dettaglio nella Relazione degli Amministratori unitamente alla destinazione delle risorse rivenienti dall'Accordo SEF prevista dagli Amministratori stessi.



Building a better
working world

3.2 Criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di emissione delle Azioni

Gli Amministratori, ai fini dell'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle Azioni, hanno analizzato i metodi di valutazione che vengono comunemente seguiti per operazioni di aumento di capitale strutturate secondo modalità analoghe, sia sul mercato nazionale sia sul mercato internazionale, tenendo conto delle applicabili disposizioni del Codice Civile.

In particolare, il criterio per definire il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di ciascuna tranche dell'Aumento di Capitale è stato definito pari al 95% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati ("Volume Weighted Average Price" ovvero "VWAP") delle azioni ordinarie della Società registrato nei tre giorni di mercato aperto successivi alla presentazione di ciascuna Richiesta di Sottoscrizione da parte della Società ("Periodo di Pricing").

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il predetto meccanismo di definizione del prezzo di emissione, in una operazione di aumento di capitale strutturata secondo le modalità sopra descritte, consenta di tenere conto delle quotazioni di borsa al momento della singola emissione nonché di assorbire gli effetti di eventuali operazioni speculative sul titolo su un breve arco temporale attraverso la previsione di uno sconto prudenziale del 5% sul prezzo medio giornaliero ponderato del titolo determinato nel periodo di riferimento. In particolare, il criterio del VWAP delle azioni ordinarie della Società registrato nel Periodo di Pricing è ritenuto dagli Amministratori idoneo a far sì che il prezzo di emissione delle nuove Azioni trovi riferimento nel valore di mercato delle stesse.

Inoltre, la previsione della facoltà, in capo alla Società e/o a SG, di posticipare la chiusura del Periodo di Pricing al giorno di mercato aperto successivo, qualora il prezzo di chiusura delle azioni ordinarie MolMed registrato nell'ultimo giorno del Periodo di Pricing sia inferiore al 97% del VWAP registrato nell'arco del medesimo periodo ("stop loss"), mira a neutralizzare eventuali oscillazioni registrate nel brevissimo periodo. Ai sensi dell'Accordo SEF, qualora l'evento di stop loss si verifichi per tre volte consecutive, la relativa Richiesta di Sottoscrizione sarà cancellata.

Gli stessi Amministratori evidenziano che l'applicazione di uno sconto pari al 5% risulta pienamente in linea con gli sconti praticati in operazioni di aumento di capitale strutturate secondo modalità analoghe e quindi comparabili. A supporto di quanto sopra esposto, gli Amministratori rilevano che la Società ha esaminato n. 41 operazioni effettuate negli ultimi

Pa. M.

M. 4



Building a better
working world

anni di natura simile a quella in oggetto e che hanno anche avuto come controparte SG, individuate sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili. Da tale analisi è emerso che lo sconto applicato sul prezzo medio di mercato si colloca generalmente all'interno di un range compreso tra il 5% e il 10%.

Infine, secondo il Consiglio di Amministrazione, lo sconto e le commissioni applicate rispetto al prezzo di sottoscrizione risultano adeguate date le caratteristiche di MolMed, del settore di appartenenza, dell'attuale ciclo economico, delle dinamiche del potenziale mercato di riferimento e della tipologia di operazioni in essere e che, pertanto, il criterio indicato sia tale da individuare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato.

4. DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE RICONTRATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella Relazione degli Amministratori non vengono evidenziate particolari difficoltà incontrate dagli Amministratori nelle valutazioni di cui al punto precedente.

5. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA E LAVORO SVOLTO

Ai sensi dell'art. 158, primo comma del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che regola le modalità di emissione del parere della società di revisione sulla congruità del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni per l'Aumento di Capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi, nel caso di specie, dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, abbiamo utilizzato la seguente documentazione principale:

- la Relazione degli Amministratori che illustra e giustifica la proposta di Aumento di Capitale con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi del quarto comma, secondo periodo, indicando i criteri adottati dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione;
- l'Accordo sottoscritto con SG in data 6 ottobre 2016;
- i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società dell'esercizio 2016 e le bozze dei verbali delle riunioni tenutesi sino alla data di emissione del nostro parere;
- il bilancio d'esercizio di MolMed chiuso al 31 dicembre 2015 assoggettato a revisione contabile da Deloitte & Touche S.p.A.;



Building a better
working world

- la relazione finanziaria semestrale di MoIMed al 30 giugno 2016 da noi assoggettata a revisione contabile limitata;
- l'andamento delle quotazioni di Borsa delle azioni MoIMed per intervalli significativi precedenti alla data di emissione della nostra relazione;
- lo Statuto della Società;
- ulteriori informazioni pubbliche o reperite tramite banche dati specialistiche (e.g. S&P Capital IQ, Bloomberg, Mergermarket, Thomson One, etc.).

Il nostro lavoro ha comportato tra l'altro:

- la raccolta, anche attraverso discussione con la Direzione della Società, di informazioni circa gli eventi avvenuti dopo la chiusura della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016, che possano avere un effetto significativo sulla determinazione dei valori oggetto del presente esame;
- l'esame critico dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori, considerando ogni elemento ritenuto necessario per accertare che tali metodi fossero ragionevoli, adeguati e tecnicamente idonei, nella specifica circostanza, a determinare i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle Azioni;
- l'osservazione dell'andamento delle quotazioni di borsa delle azioni di MoIMed per intervalli temporali significativi;
- l'effettuazione di ulteriori analisi ritenute necessarie per l'accertamento dell'adeguatezza dei criteri di determinazione del prezzo di emissione delle Azioni e della loro applicazione.

Le attività sopra descritte sono state svolte nella misura necessaria per il raggiungimento delle finalità dell'incarico, indicate nel precedente paragrafo 1.

Abbiamo inoltre ottenuto attestazione che, per quanto a conoscenza della Direzione della Società, non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni utilizzate nello svolgimento delle nostre analisi, o altri fatti e circostanze che possano avere un effetto sui criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni indicati nella Relazione degli Amministratori che, come tali, potrebbero essere rilevanti per le finalità della presente relazione.

Per

Milner⁶



6. COMMENTI E PRECISAZIONI SULL'ADEGUATEZZA DEI METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

Nell'ipotesi di esclusione del diritto di opzione, la norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, stabilisce che il prezzo di emissione delle azioni deve corrispondere al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o dalla società incaricata della revisione legale.

Secondo accreditata dottrina, la disposizione dell'articolo va interpretata con una certa elasticità, riconoscendo agli Amministratori un margine di discrezionalità nell'individuazione del prezzo di emissione delle nuove azioni che possa ritenersi corrispondente al valore di mercato delle stesse e che tale disposizione va interpretata nel senso che il prezzo di emissione delle azioni non deve necessariamente coincidere con il prezzo puntuale delle azioni "alla data" di emissione.

La dottrina e la prassi hanno attribuito al riferimento normativo "*valore di mercato*" il significato di un prezzo di mercato significativo o di una media di prezzi di mercato ritenuti adeguati nelle circostanze, tenuto conto delle caratteristiche della società.

Il riferimento della norma al valore di mercato delle azioni lascia quindi agli Amministratori un margine di discrezionalità nella individuazione del valore dell'azione che possa ritenersi maggiormente rappresentativo della tendenza del mercato nel periodo di osservazione.

Per quanto concerne il periodo di riferimento della media dei prezzi di borsa da considerare, il criterio del "*valore di mercato*" implica il ricorso ad un orizzonte temporale sicuramente meno ampio rispetto a quello di sei mesi menzionato per l'andamento dei corsi di borsa nelle fattispecie di aumento di capitale tradizionali.

Come descritto nei precedenti paragrafi in considerazione delle caratteristiche dell'operazione concordata con SG, in sede di conferimento della delega, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di non fissare il prezzo di emissione delle azioni, ma di determinare i criteri cui il Consiglio di Amministrazione si dovrà successivamente attenere per determinare il prezzo di emissione delle azioni.



Building a better
working world

In tale contesto, al fine di assicurare la conformità del procedimento di determinazione del prezzo di emissione delle Azioni alle previsioni dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione ha privilegiato il criterio delle quotazioni di borsa, che esprime il valore di un'azienda sulla base della capitalizzazione di borsa attraverso i prezzi dei titoli negoziati sui mercati azionari regolamentati, secondo il meccanismo di definizione descritto al paragrafo 3.

Sulla base del lavoro svolto, sono emerse le seguenti considerazioni:

- la scelta degli Amministratori di optare per la definizione di un criterio di determinazione del prezzo di emissione, in luogo della definizione di un prezzo puntuale, risulta in linea con la prassi di mercato per operazioni di aumento di capitale aventi natura simile nonché con gli orientamenti della dottrina;
- in relazione allo sconto da applicare al prezzo di emissione, la dottrina non esclude l'applicabilità di un correttivo allo stesso poiché, pur riferendosi ai prezzi di borsa, non presuppone l'assoluta coincidenza tra il prezzo di emissione e il valore di mercato. L'applicazione di uno sconto del 5% risulta in linea con la prassi maggiormente riscontrata in operazioni simili analizzate dalla Società. Al riguardo abbiamo verificato i documenti e le comunicazioni pubblicati dalle società incluse nel campione analizzato da MolMed riscontrando le percentuali di sconto risultanti dall'analisi svolta dalla Società;
- l'utilizzo, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, del VWAP registrato nell'intervallo temporale di tre giorni consecutivi di mercato aperto successivi alla presentazione di ciascuna Richiesta di Sottoscrizione è, in relazione alle specifiche modalità di attuazione del proposto aumento di capitale, da ritenersi congruo in quanto tiene in considerazione l'andamento del titolo che, da un lato, incorpora tutte le informazioni più recenti che possono influenzare le quotazioni di borsa e, dall'altro, risulta adeguato tenendo in considerazione i volumi scambiati sul mercato; inoltre si segnala che il Periodo di Pricing risulta essere allineato ad operazioni simili a quella posta in atto dalla Società;

8



Building a better
working world

- con riferimento alla facoltà, in capo alla Società e/o a SG, di posticipare la chiusura del Periodo di Pricing al giorno di mercato aperto successivo, qualora il prezzo di chiusura delle azioni ordinarie MolMed registrato nell'ultimo giorno del Periodo di Pricing sia inferiore al 97% del VWAP registrato nell'arco del medesimo periodo, tale clausola risulta essere volta a neutralizzare eventuali oscillazioni registrate nel brevissimo periodo; inoltre si rileva che anche i più recenti strumenti di SEF emessi sui mercati di Borsa Italiana presentano clausole contrattuali simili a quella sopra illustrata, volte a ridurre i potenziali effetti diluitivi derivanti da scostamenti al ribasso dei prezzi di borsa nella determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni.

7. LIMITI SPECIFICI INCONTRATI DAL REVISORE ED EVENTUALI ALTRI ASPETTI DI RILIEVO EMERSI NELL'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE INCARICO

Come in precedenza evidenziato, nell'esecuzione del nostro incarico abbiamo utilizzato dati, documenti e informazioni forniti dalla Società, assumendone la veridicità, correttezza e completezza, senza svolgere verifiche a riguardo. Parimenti non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società.

La proposta di Aumento di Capitale formulata dal Consiglio di Amministrazione, definito il numero massimo di azioni che saranno emesse, non indica il prezzo di emissione delle suddette azioni, bensì il criterio per la determinazione dello stesso. Pertanto, la presente relazione non ha ad oggetto la congruità del prezzo di emissione delle Azioni, ad oggi non ancora definito, ma l'idoneità dei criteri proposti dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni ad assicurare la corrispondenza di tale prezzo di emissione al relativo valore di mercato. A tali criteri, se approvati dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione si dovrà attenere nella determinazione del prezzo in sede di esecuzione dell'Aumento di Capitale.

L'esecuzione dell'Aumento di Capitale sarà demandata al Consiglio di Amministrazione che avrà il compito di dare esecuzione al mandato assembleare individuando, di volta in volta, il prezzo di emissione delle Azioni, sottoponendo la Richiesta di Sottoscrizione a SG. Considerato che il criterio di determinazione del prezzo di emissione è legato ai futuri andamenti di mercato, l'esecuzione della delibera di Aumento di Capitale sociale farà quindi riferimento ad un valore di mercato delle azioni aggiornato alla data di esecuzione stessa.



Building a better
working world

L'ampio arco temporale nel quale l'Aumento di Capitale sociale potrà trovare realizzazione non consente comunque di escludere che, nel caso in cui le considerazioni poste alla base dei criteri adottati dagli Amministratori siano mutate, quanto indicato nella presente relazione in ordine all'adeguatezza dei criteri possa risultare non più applicabile alle date di esecuzione dell'aumento di capitale. Infatti, il criterio delle quotazioni di borsa, che risulta particolarmente indicato in presenza di società con elevata capitalizzazione, può risultare condizionato da fattori estranei alla società valutata quali, ad esempio, periodi di particolare volatilità dei mercati finanziari, di pressioni speculative o di circostanze anomale, che potrebbero limitare la capacità dei prezzi di mercato di riflettere valutazioni intrinseche.

Questo risulta particolarmente attuale in un contesto di mercato che è caratterizzato da elevati livelli di incertezza e da fenomeni di forte turbolenza; non si può quindi escludere che il perdurare della crisi finanziaria in atto e la sua evoluzione possa condurre a valori di mercato ad oggi non prevedibili ed anche significativamente diversi da quelli attuali.

8. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro indicate nella presente relazione e fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 7., riteniamo che i criteri individuati dagli Amministratori in relazione al sopradescritto aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, siano adeguati, in quanto nelle circostanze ragionevoli e non arbitrari, ai fini della determinazione di un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse, così come stabilito dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile.

Milano, 7 novembre 2016

EY S.p.A.

Luca Pellizzoni
(Socio)



SPAZIO ANNULLATO

Allegato "B" all'atto in data 15-11-2016 n. 23443/13806 rep.



Statuto sociale

FROM GENES TO THERAPY

MOLMED S.p.A.

Via Olgettina, 58 - 20132 Milano, Italia | Tel. +39 0221277.1 - Fax +39 02 21277.325

info@molmed.com - www.molmed.com

Capitale Sociale € 19.841.682,30 i. v. - REA n.1506630 - N. iscrizione Reg. Imprese di Milano - C. F. e P. IVA 11887610159



TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – OGGETTO -DURATA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata “Molecular Medicine S.p.A.” o, in forma abbreviata, “MolMed S.p.A.”, senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede in Milano.

Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto lo svolgimento, sia direttamente che indirettamente, anche tramite partecipazioni a società, enti o imprese, sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, delle seguenti attività:

- a) la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'industrializzazione ed il commercio di nuovi composti terapeutici di origine biotecnologica, biologica e chimica afferenti al settore farmaceutico, biotecnologico, della medicina molecolare/cellulare, della genetica, della terapia genica e cellulare e della diagnostica (qui di seguito il “campo di attività”);
- b) la produzione, la lavorazione di materiali e la prestazione di servizi nel campo di attività;
- c) lo sviluppo e il miglioramento di nuove tecnologie e procedure nel campo di attività;
- d) l'industrializzazione, la produzione, la commercializzazione, con esclusione della vendita al minuto, e la distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, biotecnologici, chimici e biologici e loro derivati;
- e) la promozione e l'organizzazione o l'aggiornamento di corsi di natura scientifica.

In relazione a tale oggetto la Società può, inoltre, compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale; può pertanto, a titolo meramente esemplificativo, assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre società, imprese, enti, istituti, associazioni ed organismi anche consortili in qualsiasi forma costituiti aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio nei limiti consentiti dalla legge, prestando anche eventuali servizi a favore di tali organismi, concedere fidejussioni, avalli e garanzie anche reali ed anche nei confronti di banche ed istituti di credito; le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni, non devono comunque essere svolte nei confronti del pubblico.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100.



TITOLO II

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale e azioni

Il capitale sociale ammonta ad euro 19.841.682,30, ed è diviso in n. 421.450.672 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria in data 29 ottobre 2007 ha deliberato di aumentare il capitale fino ad un massimo di euro 772.178,60, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, in forma scindibile, ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, a servizio di piani di *stock option* a favore di dipendenti, amministratori esecutivi e collaboratori della Società e di eventuali società controllate o controllanti, aumento che dovrà eseguirsi a cura del consiglio di amministrazione nei modi indicati nel verbale stesso entro la data del 31 dicembre 2023.

L'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 595.250,46 (cinquecentonovantacinquemiladuecentocinquanta virgola quarantasei), oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 12.643.520 (dodicimilioneicentoquarantatremilacinquecentoventi) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5° e 8°, del codice civile, da riservare ai beneficiari del Piano di Stock Option 2016-2021 approvato dall'assemblea dei soci del 7 novembre 2016. È stato fissato quale termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni la data del 31 gennaio 2022 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte.

L'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al consiglio di amministrazione di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, entro e non oltre il 31 ottobre 2018, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione, anche in più *tranche*, di complessive massime n. 42.000.000 azioni ordinarie, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da destinarsi esclusivamente e irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di Société Générale, secondo i termini e le condizioni stabiliti nell'accordo sottoscritto tra la Società e Société Générale in data 6 ottobre 2016, a fronte di richieste di sottoscrizione discrezionali formulate dalla Società ad un prezzo per ciascuna tranche pari al 95% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (*Volume Weighted Average Price* ovvero "VWAP") delle azioni ordinarie della Società registrato nei tre giorni di mercato aperto successivi alla presentazione di ciascuna richiesta di sottoscrizione da parte della Società (il "**Periodo di Pricing**"). Nel caso in cui il prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del Periodo di *Pricing* sia inferiore al 97% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati nel Periodo di *Pricing*, la Società e/o Société Générale avranno la facoltà di posticipare il termine del Periodo di Pricing di un giorno di mercato aperto (c.d. "*stop loss*"). Qualora l'evento di *stop loss* si verifici per tre volte consecutive, la relativa richiesta di sottoscrizione sarà cancellata.

La medesima assemblea straordinaria ha altresì conferito al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente e all'amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per: (i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno; (ii) apportare



alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.

Il consiglio di amministrazione, in esecuzione della delega deliberata dall'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016, ha deliberato in data 15 novembre 2016 di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.977.338,53, oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 42.000.000 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, entro il termine finale del 31 ottobre 2018.

Le azioni sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83 - *bis* e seguenti del D.lgs. 58/1998 ("TUF").

Le azioni attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali che amministrativi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 6 - Conferimenti. Aumenti di capitale

I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, anche *cum warrant*, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

Articolo 7 - Trasferibilità delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 8 - Recesso

Il diritto di recesso spetta agli azionisti nei casi e nei modi previsti dalla legge, fatta eccezione per l'ipotesi di proroga del termine di durata della Società.

TITOLO III ASSEMBLEA

Articolo 9 - Convocazione

L'assemblea si riunisce in Italia, anche fuori dal Comune in cui si trova la sede sociale, o nei Paesi membri dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.



L'assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in unica convocazione, ai sensi dell'articolo 2369, comma 1, del codice civile.

La competenza a convocare l'assemblea spetta al consiglio di amministrazione, fermo restando il potere del collegio sindacale ovvero di almeno due membri dello stesso di procedere alla convocazione, ai sensi dell'articolo 151 del TUF e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 10 - Intervento

La legittimazione all'intervento in assemblea è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Coloro i quali sono legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito *internet* della Società.

La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 11 - Voto

Ogni azione attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

La legittimazione all'esercizio del diritto di voto è riconosciuta in base alle medesime disposizioni dettate per la legittimazione all'intervento in assemblea. Nel prosieguo dello statuto, il riferimento al voto esercitato dai "soci" deve intendersi pertanto riferito ai soggetti legittimati in forza di dette disposizioni.

Articolo 12 - Presidente

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente, se nominato, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dall'assemblea.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento assembleare.



Articolo 13 - Competenze e maggioranze

L'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, con le maggioranze stabilite dalle legge.

Articolo 14 - Verbalizzazione

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea, su sua proposta, al quale è assegnata la funzione di verbalizzare la riunione.

Nelle assemblee straordinarie e quando il Presidente lo ritenga comunque opportuno il ruolo di segretario è affidato a un notaio, ai sensi di legge, designato dal Presidente.

Il verbale della riunione è redatto in conformità all'articolo 2375 del codice civile e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 15- Regolamento assembleare

Lo svolgimento dell'assemblea può essere disciplinato da un regolamento assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria.

TITOLO IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 - Composizione, durata, requisiti e nomina

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri, determinato con deliberazione dall'assemblea ordinaria in sede di nomina del consiglio di amministrazione o modificato con successiva deliberazione.

Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi e cessano dalla carica alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla vigente disciplina normativa e regolamentare;
- almeno due amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ("**Requisiti di Indipendenza**").

La nomina del consiglio di amministrazione è effettuata dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci e dal consiglio di amministrazione uscente, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla quota determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data, fermo restando



che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.

Le liste presentate dai soci sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

La lista presentata dal consiglio di amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede sociale, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 21 (ventun) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Ciascuna lista:

- deve contenere un numero di candidati non superiore a 15 (quindici), elencati secondo una numerazione progressiva;
- deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i Requisiti di Indipendenza; se contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), deve contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso di tali requisiti;
- non può essere composta, se contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), solo da candidati appartenenti al medesimo genere, maschile o femminile, bensì deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore;
- deve contenere in allegato: (i) il *curriculum vitae* dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (iii) per le liste presentate dai soci, l'indicazione dell'identità dei soci che le hanno presentato e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) per le liste presentate dai soci, la dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144 *quinquies*, primo comma, della delibera Consob n.11971/1999; (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

- (A) Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del consiglio di amministrazione in base alle disposizioni che seguono:
- risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ("**Lista di Minoranza**"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima;
 - in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;
 - se, con le modalità sopra indicate, non risultano eletti almeno due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, si procede come segue: (i) qualora il candidato della Lista di Minoranza non possieda i Requisiti di Indipendenza, egli è sostituito dal primo dei candidati della medesima lista in possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) qualora ciò non sia possibile o qualora non risultino comunque eletti almeno due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, il o i due candidati privi di tali requisiti, eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sono sostituiti dal primo o dai primi candidati non eletti della stessa lista, in possesso dei Requisiti di Indipendenza, secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati e nel numero necessario per raggiungere il numero di due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza;
 - se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- (B) Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.
- (C) Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.



In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e le disposizioni *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra generi.

La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e le disposizioni *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra generi.

La perdita dei Requisiti di Indipendenza da parte di un amministratore comporta la sua cessazione dalla carica, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, solo qualora in virtù di ciò venisse meno il numero minimo degli amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza stabilito dalla norma medesima.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero consiglio.

Articolo 17 - Presidente, Vice Presidente, organi delegati e comitati

Il consiglio, qualora non vi provveda l'assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dalla stessa, elegge fra i suoi membri, per la medesima durata del consiglio di amministrazione, il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Ove sia nominato, il Vice Presidente svolge funzione vicaria del Presidente e ha i medesimi poteri in ogni caso di assenza o impedimento del Presidente.

Il consiglio di amministrazione può nominare al proprio interno un amministratore delegato conferendogli i relativi poteri di gestione e di rappresentanza, nei limiti di legge e del presente statuto. I poteri di gestione e di rappresentanza, limitatamente a determinati atti o categorie di atti o funzioni, possono essere altresì delegati ad altri componenti del consiglio di amministrazione.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) amministratori, che durano in carica per il periodo di durata del rispettivo mandato di amministratori, determinando i limiti della delega, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento del comitato. In mancanza, valgono le disposizioni previste per il consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione non può delegare – né all'amministratore delegato, né a singoli consiglieri, né al comitato esecutivo – le decisioni di cui all'articolo 2381 del codice civile, nonché le altre decisioni che per legge o regolamento debbono essere assunte con votazione collegiale dell'intero consiglio.

Il consiglio di amministrazione può istituire altri comitati composti anche da soggetti esterni all'organo amministrativo, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento. I suddetti comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al consiglio di amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi.

Il consiglio di amministrazione ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché ripartisce o determina i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori generali, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al consiglio stesso.



Articolo 18 - Convocazione e adunanze

Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, Regno Unito o negli Stati Uniti d'America.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta domanda da un amministratore delegato o almeno due dei suoi membri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il consiglio è convocato dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dall'amministratore delegato.

Il potere di convocare il consiglio di amministrazione spetta altresì, ai sensi dell'articolo 151 del TUF, al collegio sindacale o anche individualmente a ciascun sindaco effettivo.

La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata mediante avviso da inviarsi – mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica – al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi in carica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza della riunione consiliare è assunta dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore delegato, ovvero, in caso sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, in quanto soggetti demandati alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni del consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Articolo 19 - Poteri

La gestione dell'impresa sociale spetta in via esclusiva al consiglio di amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la competenza dell'assemblea: (i) fusione e scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, del codice civile; (ii) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (iii) riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci; (iv) adeguamento dello statuto a disposizioni normative; (v) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (vi) riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo, ai sensi dell'art. 2446 comma 3 del codice civile.



Articolo 20 - Rappresentanza

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, nonché, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato.

La rappresentanza della Società spetta altresì, nei limiti del potere di gestione di volta in volta delegato, all'amministratore delegato e ai consiglieri cui siano stati delegati determinati atti o categorie di atti o funzioni.

Articolo 21 - Informativa

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Il consiglio di amministrazione si riunisce con cadenza almeno trimestrale, anche al fine di riferire al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale ed, in particolare, riferire sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto.

Articolo 22 - Remunerazione

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. Detto importo può comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche.

L'assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

TITOLO IV COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23 - Composizione, durata, nomina e sostituzione

Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 3 (tre) supplenti. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La composizione del collegio sindacale di cui alla presente disposizione si applica dalla prima nomina successiva all'adozione della medesima.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il consiglio di amministrazione ne accerta la sussistenza.

I sindaci sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla medesima quota determinata dalla Consob, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione di società con azioni negoziate in mercati regolamentati.

(articoli 144-quater e 144-sexies del regolamento Consob n. 11971/1999). La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio presentatore nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data, fermo restando che la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista potrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.

Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, possono essere presentate ulteriori liste, sino al terzo giorno successivo a tale data, da parte di soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla metà della quota minima richiesta dal presente articolo.

Ciascuna lista:

- si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di tre candidati alla carica di sindaco supplente. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina *pro tempore* vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente.
- deve contenere in allegato i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni rilasciate dai soci, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti. Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

(A) Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del collegio sindacale in base alle disposizioni che seguono:

- risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza per il Collegio**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza per il Collegio ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("**Sindaco di Minoranza**"), al quale spetta la presidenza del collegio sindacale, e il terzo sindaco supplente ("**Sindaco Supplente di Minoranza**");
- in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene la maggioranza semplice del numero di voti;
- se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza per il Collegio e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

(B) Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci effettivi e tre supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

(C) In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i tre sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

In caso di sostituzione di un sindaco subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi; qualora ciò non fosse, si procederà nell'ordine ad uno slittamento di soggetti appartenenti alla medesima lista



del sindaco cessato o, in subordine, appartenenti alle eventuali ulteriori liste di minoranza sulla base dei voti ricevuti.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del collegio sindacale si procede, nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella Lista di Maggioranza per il Collegio, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza e qualora non siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del collegio sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte degli azionisti di riferimento e degli azionisti ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del collegio sindacale.

I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

Articolo 24 - Remunerazione

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 25 - Convocazione, adunanze e deliberazioni

Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, alle medesime condizioni stabilite per il consiglio di amministrazione.

Articolo 26 - Parti correlate

La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia dalla Società vigenti (le "Procedure").

Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.



Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il consiglio di amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.

Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura. Qualora le valutazioni del collegio sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

TITOLO VI BILANCIO, RISERVE E UTILI

Articolo 27 - Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione redige e mette a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e della disciplina regolamentare vigente, la relazione finanziaria annuale - comprendente tra l'altro il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, ove richiesto, e la relazione sulla gestione - e le relazioni finanziarie previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, unitamente alle attestazioni del dirigente preposto e alle relazioni del revisore legale o della società di revisione legale di volta in volta richieste.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.

Articolo 28 - Dirigente preposto

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previsto dall'art. 154-bis del TUF ("**Dirigente Preposto**"), svolge i controlli e redige le relazioni, dichiarazioni e attestazioni, in materia di bilancio, documenti contabili e relazioni finanziarie, in conformità a quanto stabilito dalla vigente disciplina normativa e regolamentare.

Il Dirigente Preposto deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.



Il Dirigente Preposto è nominato, previo parere del collegio sindacale e previa verifica del possesso dei requisiti, dal consiglio di amministrazione, il quale deve altresì conferirgli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

Il Dirigente Preposto dura in carica fino alla data della prima riunione del consiglio di amministrazione successiva all'assemblea che ha deliberato in merito alla nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

Articolo 29 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'assemblea all'atto del conferimento dell'incarico determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante il periodo di espletamento dell'incarico stesso.

Articolo 30 - Dividendi

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la società può distribuire acconti sui dividendi.

TITOLO VII SCIOGLIMENTO

Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione

La Società di scioglie nei casi previsti dalla legge.

Il consiglio di amministrazione è competente, ai sensi dell'articolo 2484, comma 4, del codice civile, ad accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a eseguire gli adempimenti pubblicitari di legge.

Verificatasi una qualsiasi causa di scioglimento, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore, fissandone i poteri e il compenso.

Milano, 15 novembre 2016

Firmato Claudio Bordignon

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

- Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
- Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 6, in data 5 dicembre 2016 al n. 51835 serie 1T con versamento di € 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo**: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera**: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**: il testo di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea**: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce